



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### **Allegato A** (v. art. 3)

In relazione a quanto previsto all'art. 3 del presente decreto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti che assicurano alle Università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, si fa riferimento agli indicatori appresso indicati.

#### **Indicatori di efficienza:**

- *l'efficienza nell'utilizzo del personale docente, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;*
- *l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto indicato all'art. 6;*
- *il sistema qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;*
- *la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.*

#### **Indicatori di efficacia:**

- *gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;*
- *il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;*
- *il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc. 3/04 del CNVSU;*
- *la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni.*



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### **ALLEGATO B** (v. art. 4)

#### **Requisiti necessari di docenza di ruolo**

I requisiti necessari di docenza di ruolo (professori ordinari, professori associati, ricercatori)<sup>2</sup> di cui all'art. 4 sono stabiliti in relazione ai criteri, appresso indicati, definiti dal CNVSU nel doc. 7/07, nonché ai criteri e alle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 3/04, doc. 19/05).

#### **1. Numerosità dei docenti**

Il numero di docenti di ruolo complessivamente necessari, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno nelle attività didattiche esclusivamente di un singolo corso di studio, è definito nel modo indicato in tabella 1.

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari per corso di studio
Corsi di laurea	12
Corsi di laurea magistrale	8
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24

##### **1.1. Corsi di studio omologhi, corsi di studio cd. a"Y", corsi di studio in teledidattica**

In relazione a quanto previsto dal D.M. n. 386/2007 (v. sezione 4.7 dell'allegato 1) e dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, per i corsi di studio omologhi, ovvero per i corsi di laurea afferenti alla stessa classe successivi al primo (cd. corsi a "Y"), da attivare nella stessa sede della facoltà (o delle competenti strutture didattiche) o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti, il numero di docenti necessari riportato in tabella 1 è ridotto (nella misura di una unità per anno) secondo quanto indicato in tabella 2.

<sup>2</sup> Sono altresì presi in considerazione i docenti di cui all'art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Sono invece considerati con peso pari a 0,5 i docenti di cui all'art. 1, comma 14, della medesima legge.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio omologhi ovvero in corsi afferenti alla stessa classe di laurea (successivi al primo), da attivare nella stessa sede della facoltà (o competenti strutture didattiche) o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti
Corsi di laurea	9
Corsi di laurea magistrale	6
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	15
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	18

Per i corsi di studio organizzati con modalità di svolgimento in teledidattica, non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, omologhi a corsi di studio attivati con modalità tradizionale, il numero di docenti necessari indicato in tabella 1 è ridotto a un terzo (arrotondato all'intero superiore), come indicato in tabella 3.

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi con modalità di svolgimento in teledidattica, non accreditati ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, omologhi a corsi di studio attivati con modalità tradizionale
Corsi di laurea	4
Corsi di laurea magistrale	3
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	7
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	-

### 1.2. Dimensioni dei corsi di studio

Nei casi in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime teoriche riportate nelle tabelle 8, 9 e 10, occorre aumentare la docenza necessaria in proporzione alla numerosità di tali immatricolati<sup>3</sup>. In particolare, come indicato nella tabella 4, la docenza necessaria (di cui alla tabella 1) è incrementata di un numero di docenti pari al prodotto (arrotondato

<sup>3</sup> Ai fini dell'inserimento nell'Off.F. il numero di immatricolati viene stimato dalle Università, sulla base di quanto indicato nel doc. 19/05 del CNVSU, facendo riferimento:

- per i corsi già attivi nei precedenti anni accademici (anche se con diverso ordinamento, o in sostituzione di precedenti già attivati), al valore inferiore tra la media degli immatricolati nel triennio precedente ed il valore dell'ultimo anno accademico;
- per i corsi di nuova attivazione, alla numerosità massima teorica della classe;
- per i corsi ad accesso programmato (nei casi previsti dalla legge n. 264/1999), al numero dei posti disponibili nello stesso.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

all'intero superiore<sup>4)</sup>) fra il numero di docenti di cui alla tabella 2<sup>5</sup> e il seguente fattore W:

$$W = \begin{cases} 0 & \text{se } \text{immatricolati} \leq \text{numerosità massima} \\ \frac{\text{Im matricolati}}{\text{numerosità massima}} - 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	12 +  9 x W
Corsi di laurea magistrale	8 +  6 x W
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	20 +  15 x W
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	24 +  18 x W

Per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.

1.3 Trasformazione graduale dei corsi di studio

Per i corsi di studio che vengono trasformati gradualmente dalle Università, devono essere disponibili un numero di almeno 4 docenti di ruolo per ciascun anno di corso trasformato, ferma restando, per gli altri anni di corso, la disponibilità di docenti secondo quanto indicato al D.M. n. 15/2005, come indicato nelle tabelle 5 e 6.

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari					
	1 anno di corso trasformato	2 anni di corso trasformati	3 anni di corso trasformati	4 anni di corso trasformati	5 anni di corso trasformati	6 anni di corso trasformati
Corsi di laurea	10	11	12	-	-	-
Corsi di laurea magistrale	7	8	-	-	-	-
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	16	17	18	19	20	-
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	19	20	21	22	23	24

<sup>4)</sup>L'operatore "arrotondamento all'intero superiore" è indicato, in tabella 4, con il simbolo | |.

<sup>5)</sup> Per i corsi di studio in teledidattica, si fa riferimento alle numerosità dei docenti indicate in tabella 3.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari in corsi di studio omologhi ovvero in corsi afferenti alla stessa classe di laurea (successivi al primo), da attivare nella stessa sede della facoltà (o competenti strutture didattiche) o nell'ambito della medesima provincia o delle province con la stessa confinanti					
	1 anno di corso trasformato	2 anni di corso trasformati	3 anni di corso trasformati	4 anni di corso trasformati	5 anni di corso trasformati	6 anni di corso trasformati
Corsi di laurea	7	8	9	-	-	-
Corsi di laurea magistrale	5	6	-	-	-	-
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	11	12	13	14	15	-
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	13	14	15	16	17	18

Nei casi in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studi superiori le numerosità massime teoriche, si procede con regola analoga a quella indicata al punto 1.2. (e riportata in tabella 4), in relazione agli anni di corso trasformati.

## 2. Copertura dei settori scientifico-disciplinari

L'insieme dei docenti della facoltà di riferimento per ciascun corso di studio (tenendo conto anche del numero dei docenti impegnati per l'offerta formativa di iniziative interfacoltà ed interateneo) deve essere in grado, inoltre, di assicurare la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti (così come definiti nel regolamento didattico d'Ateneo), in percentuale almeno pari al 50 %, per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.

A tal fine, si assume che un settore-scientifico disciplinare si intende coperto quando nella facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. Nei casi intermedi, in cui il numero di docenti afferenti al settore è superiore a zero, ma inferiore al numero di volte in cui il settore compare nelle diverse classi, il settore in oggetto viene considerato parzialmente coperto, con grado di copertura pari al rapporto fra il numero di docenti afferenti al settore e il numero di docenti necessari alla sua totale copertura<sup>6</sup>.

Per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007, il grado di copertura dei settori scientifico disciplinari viene verificato, distintamente, per entrambe le classi di riferimento del corso stesso.

<sup>6</sup> Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, si fa rinvio al doc. 12/02, i cui contenuti sono interamente recepiti.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### **3. Docenti di altri Atenei**

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione, e, in particolare, per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5<sup>7</sup>.

In attesa della definizione delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore e, comunque, non oltre l'a.a. 2011/2012, per le Università non statali si può tenere conto dell'impegno didattico di docenti di ruolo incardinati in altre Università (previo nulla osta delle stesse), nel numero massimo di 3 per corso di studio; ciascuno di tali docenti può essere conteggiato al massimo due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi compreso l'Ateneo di appartenenza nel quale comunque lo stesso è tenuto a svolgere la normale attività di didattica e di ricerca.

### **4. Valutazioni comparative**

Per un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio, possono essere considerati anche i dati relativi alle procedure di trasferimento e concorsuali concluse e in atto alla data, di cui all'art. 9, per l'inserimento nell'Off.F. Fino al raggiungimento del possesso effettivo dei requisiti necessari (correlato alla presa di servizio dei predetti docenti nell'Ateneo), non possono essere attivati ulteriori corsi di studio nell'ambito delle facoltà (o competenti strutture didattiche) interessate.

---

<sup>7</sup> I docenti di Atenei stranieri, con qualifica comparabile a quella dei docenti di ruolo degli Atenei italiani, possono essere presi in considerazione solamente per i corsi di studio finalizzati al rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto.



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Tabella 7 – Numerosità minime, massime e di riferimento per gruppi di classi di laurea e laurea magistrale

Corsi di laurea			
Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	50	75	10
B	100	150	20
C	180	230	36
D	250	300	50

  

Corsi di laurea magistrale			
Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A	60	60	6
B	80	80	8
C	100	100	10
D	120	120	12

  

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico			
Gruppo	Numerosità di riferimento	Numerosità massima	Numerosità minima
A (*)	50/60	50/60	10/12
B	80	80	16
C	100	100	20
D	250	250	50

(\*) Con esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita dal Ministero una numerosità più ridotta di quella minima indicata.

Tabella 8: I raggruppamenti dei corsi di laurea nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004

Gruppo A: numerosità massima 75	
N. classe	Denominazione
L-2	biotecnologie
L-25	scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26	scienze e tecnologie alimentari
L-27	scienze e tecnologie chimiche
L-30	scienze e tecnologie fisiche
L-32	scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34	scienze geologiche
L-35	scienze matematiche
L-38	scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-41	statistica
Gruppo B: numerosità massima 150	
N. classe	Denominazione
L-4	disegno industriale
L-5	filosofia
L-7	ingegneria civile e ambientale
L-8	ingegneria dell'informazione
L-9	ingegneria industriale
L-13	scienze biologiche
L-17	scienze dell'architettura
L-21	scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-23	scienze e tecniche dell'edilizia
L-28	scienze e tecnologie della navigazione
L-29	scienze e tecnologie farmaceutiche



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L-31	scienze e tecnologie informatiche
L-37	scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39	servizio sociale
L-42	storia
L-43	tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
<b>Gruppo C: numerosità massima 230</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
L-1	beni culturali
L-6	geografia
L-10	lettere
L-11	lingue e culture moderne
L-12	mediazione linguistica
L-15	scienze del turismo
L-16	scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18	scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-19	scienze dell'educazione e della formazione
L-22	scienze delle attività motorie e sportive
L-33	scienze economiche
<b>Gruppo D: numerosità massima 300</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
L-3	discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
L-14	scienze dei servizi giuridici
L-20	scienze della comunicazione
L-24	scienze e tecniche psicologiche
L-36	scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-40	sociologia

Tabella 9: I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004

<b>Gruppo A: numerosità massima 60</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-7	biotecnologie agrarie
LM-8	biotecnologie industriali
LM-9	biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-17	fisica
LM-40	matematica
LM-44	modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-54	scienze chimiche
LM-61	scienze della nutrizione umana
LM-69	scienze e tecnologie agrarie
LM-70	scienze e tecnologie alimentari
LM-71	scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73	scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74	scienze e tecnologie geologiche
LM-79	scienze geofisiche
LM-82	scienze statistiche
LM-83	scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86	scienze zootecniche e tecnologie animali
<b>Gruppo B: numerosità massima 80</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-3	architettura del paesaggio
LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-6	biologia
LM-10	conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-12	design
LM-18	informatica



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LM-20	ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21	ingegneria biomedica
LM-22	ingegneria chimica
LM-23	ingegneria civile
LM-24	ingegneria dei sistemi edili
LM-25	ingegneria dell'automazione
LM-26	ingegneria della sicurezza
LM-27	ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28	ingegneria elettrica
LM-29	ingegneria elettronica
LM-30	ingegneria energetica e nucleare
LM-31	ingegneria gestionale
LM-32	ingegneria informatica
LM-33	ingegneria meccanica
LM-34	ingegneria navale
LM-35	ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-48	pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53	scienza e ingegneria dei materiali
LM-58	scienze dell'universo
LM-60	scienze della natura
LM-66	sicurezza informatica
LM-72	scienze e tecnologie della navigazione
LM-75	scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
<b>N. classe</b>	<b>Gruppo C: numerosità massima 100</b>
	<b>Denominazione</b>
LM-1	antropologia culturale ed etnologia
LM-2	archeologia
LM-5	archivistica e biblioteconomia
LM-11	conservazione e restauro dei beni culturali
LM-14	filologia moderna
LM-15	filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16	finanza
LM-19	informazione e sistemi editoriali
LM-36	lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-37	lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38	lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
LM-39	linguistica
LM-43	metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45	musicologia e beni musicali
LM-47	organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
LM-49	progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50	programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-55	scienze cognitive
LM-56	scienze dell'economia
LM-57	scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
LM-64	scienze delle religioni
LM-67	scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68	scienze e tecniche dello sport
LM-76	scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77	scienze economico-aziendali
LM-78	scienze filosofiche
LM-80	scienze geografiche
LM-84	scienze storiche
LM-85	scienze pedagogiche
LM-87	servizio sociale e politiche sociali
LM-89	storia dell'arte



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

LM-91	tecniche e metodi per la società dell'informazione
LM-93	teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
LM-94	traduzione specialistica e interpretariato
<b>Gruppo D: numerosità massima 120</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-51	psicologia
LM-52	relazioni internazionali
LM-59	scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
LM-62	scienze della politica
LM-63	scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-65	scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-81	scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-88	sociologia e ricerca sociale
LM-90	studi europei
LM-92	teorie della comunicazione

Tabella 10- I raggruppamenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004

<b>Gruppo A.1: numerosità massima 50</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-42	medicina veterinaria
<b>Gruppo A.2: numerosità massima 60</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-46	odontoiatria e protesi dentaria
<b>Gruppo B: numerosità massima 80</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-41	medicina e chirurgia
<b>Gruppo C: numerosità massima 100</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LM-4	architettura e ingegneria edile-architettura
LM-13	farmacia e farmacia industriale
<b>Gruppo D: numerosità massima 250</b>	
<b>N. classe</b>	<b>Denominazione</b>
LMG/01	giurisprudenza



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### **Allegato C** (v. art. 8 e art. 9)

Oltre a quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dai DD.MM. 16 marzo 2007, le Università, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del presente decreto, rendono disponibili nel RAD, per le proposte di cui al comma 1, lettere *a.* e *b.*, del medesimo articolo:

- le motivazioni che stanno alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti (lettera *a.*), ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione (lettera *b.*);
- in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dei DD.MM. 16 marzo 2007, i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino, e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- una breve sintesi del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, per le proposte di cui alla lettera *b.*;
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione d'Ateneo, per le proposte di cui alle lettere *a.* e *b.*. In particolare, il Nucleo si pronuncia, in questa fase, sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo, nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009).

Le Università definiscono la progettazione dei corsi di studio con congruo anticipo, per consentire ai Comitati regionali di coordinamento e ai Nuclei di valutazione di predisporre il loro parere e la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei corsi di studio nel RAD, entro il termine di cui all'art. 8, comma 3.

\*\*\*                      \*\*\*

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto, le Università rendono disponibili, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, le seguenti informazioni:

- i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei requisiti necessari di cui all'Allegato B con la procedura informatizzata definita nella sezione Pre-Off.F. Il Ministero fornisce alle Università le indicazioni operative necessarie a tale riguardo;
- l'indicazione dei corsi attivati senza il possesso iniziale dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, e dell'adozione da parte del Rettore del piano di raggiungimento, nei tempi previsti, dei predetti requisiti;
- breve sintesi della relazione dei Nuclei di valutazione in ordine al possesso dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Le Università completano la verifica del possesso dei requisiti complessivi nella Pre-Off.F con congruo anticipo, per consentire ai Nuclei di valutazione di predisporre la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei corsi di studio nella Off.F, entro il termine di cui all'art. 9.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### **Allegato D** (v. art. 11)

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il corso di studio - attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:

- 1 il numero medio di CFU acquisiti nell'anno di riferimento da ciascuno studente<sup>8</sup> è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
- 2 la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo nella facoltà (o nelle competenti strutture didattiche) di afferenza è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
- 3 la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti nella facoltà è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
- 4 sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
- 5 è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;
- 6 sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative;
- 7 è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati<sup>8</sup> ai corsi dei gruppi A e B dell'allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10.

Inoltre, è necessario che:

- per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti<sup>9</sup> e il totale dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8.
- per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie aree, dal CIVR.

<sup>8</sup> convertiti in "full-time equivalent" (FTE), considerando, con valori omogenei, sia i soggetti iscritti con un impegno di 60 crediti all'anno sia quelli con un impegno inferiore, che saranno pesati in proporzione.

<sup>9</sup> Al fine del calcolo del docente equivalente, viene assegnato peso 1 al professore ordinario, peso 0,7 al professore associato, peso 0,5 al ricercatore.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l'articolo 1, comma 8, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9, il quale prevede che:

- (comma 2) "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro...";
- (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";

VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, recante disposizioni per la costituzione della Banca Dati dell'offerta formativa delle Università e sulla verifica del possesso dei requisiti minimi quale condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari;

CONSIDERATO che presso il Ministero è stata costituita la Banca dati dell'offerta formativa con procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- RAD (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- Off.F. (Offerta Formativa), relativa alla attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
- Off.F pubblica, anch'essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 1-bis della legge 11 luglio 2003, n. 170, è stata costituita l'Anagrafe nazionale degli studenti;



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO l'art. 2, comma 141, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono soppressi contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, e, in particolare l'Allegato A, nel quale, fra l'altro, si precisa che le Università, al fine di "orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa", possono adottare "iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa - in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ...costituite da ...attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti minimi" ("requisiti qualificanti")...";

VISTO il D.M. 18 ottobre 2007, adottato ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e i parametri (*Indicatori*) per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università, e in particolare l'Allegato allo stesso decreto nel quale viene individuato tra gli *Indicatori* anche quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati;

VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale in attuazione dei DD.MM 16 marzo 2007;

VISTO, in particolare, l'allegato 1 del D.M. n. 386/2007, nel quale si prevede che:



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- (sezione 1.1.- le ragioni di una riforma), "la ridefinizione dell'offerta formativa, che inizia con l'a.a. 2008/2009 (e che avrà termine nell'a.a. 2010/2011) costituisce...una occasione irripetibile e di straordinaria importanza per:

a) migliorare l'efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio, nell'ottica di una sempre maggiore convergenza entro il quadro europeo previsto dal Processo di Bologna;

b) correggere e ribaltare alcune tendenze negative registrate nella prima applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al DM n. 509/99;

c) favorire una effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento del sistema;

d) innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli atenei";

- (sezione 1.4 - correggere le tendenze negative) "per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata...sono previsti (i) requisiti minimi che occorre rispettare ai fini dell'attivazione dei corsi di studio";
- (sezione 4. - l'attivazione dei nuovi percorsi formativi) "il quadro generale dei nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi ... sarà oggetto di specifico decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del riferito DM 270/04, una volta acquisito il parere del CNVSU";

TENUTO conto del documento (doc. 7/07) del CNVSU, predisposto in relazione a quanto previsto dal predetto allegato 1, punto 4, del D.M. n. 386/2007, nonché dei criteri e delle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso Comitato (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 3/04, doc. 19/05);

CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto previsto nel predetto allegato 1:

- (sezione 1.4.3.) "l'introduzione dei nuovi percorsi può avvenire gradualmente. Nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma";



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- (sezione 4.4.1) "ai corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del D.M. 509/99 continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dal D.M. 15 del 27/1/2005, aggiornato dai D.M. 203/2006 e 252/2006";
- (sezione 4.11.) "ai corsi di laurea *on line* si applica quanto disposto dal Regolamento sui Criteri e procedure di accreditamento dei corsi a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, da emanare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" e che, pertanto, fino all'adozione del predetto regolamento continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto di dover definire, nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità preordinato all'accREDITAMENTO dei corsi di studio, i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, necessari per la loro attivazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, nonché le condizioni e i criteri per l'inserimento dei medesimi nella Banca dati dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello stesso D.M. n. 270/2004;

RITENUTO altresì di dovere definire, ai fini dell'attuazione del D.M. 18 ottobre 2007, i requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

DECRETA

Art. 1

(Quadro dei requisiti necessari)

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all'allegato 1, sezione 4.2, tenuto conto del doc. 7/07 del CNVSU predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano:



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- a) i requisiti *di trasparenza* e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
  - b) i requisiti per la *assicurazione della qualità* dei processi formativi;
  - c) i requisiti *di strutture e di docenza di ruolo* che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
  - d) le *regole dimensionali relative agli studenti* sostenibili per ciascun corso di studio.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:
- a. le attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
  - b. le attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
  - c. il funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.
- I dati relativi ai predetti punti *a.*, *b.* e *c.* sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.
3. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il presente decreto:
- individua altresì criteri e procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
  - fornisce inoltre ai Nuclei di valutazione le indicazioni operative per le attività di valutazione di loro competenza.

### Art. 2

#### (Requisiti di trasparenza)

1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F. e nell'Off. pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F. pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente decreto.
3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dal CNVSU.

### Art. 3

(I requisiti per la assicurazione della qualità)

1. Le Università predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

### Art. 4

(Requisiti necessari di docenza)

1. Fatto salvo quanto indicato agli artt. 5 e 12, i requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 delle Università statali e non statali (già requisiti minimi), sono riportati nell'allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio.
2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando, in particolare:

- a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007;
- b. se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.

### Art. 5

#### (Piani di raggiungimento dei requisiti necessari)

1. Le Università istituite a far tempo dal piano di sviluppo relativo al triennio 1994/1996, le Università con numero complessivo di studenti iscritti inferiore a 15.000<sup>1</sup>, le Università non statali, nonché i mega-Atenei limitatamente alle facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento (ai sensi dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono attivare, in carenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 4, esclusivamente i corsi risultanti da trasformazione di corsi già attivati, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, a decorrere dall'a.a. di prima attivazione del corso trasformato, di 5 anni.

---

<sup>1</sup> A tal fine, si fa riferimento ai dati relativi all'a.a. 2006/2007 della Rilevazione dell'istruzione universitaria, condotta annualmente dall'Ufficio di statistica del Ministero.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

2. Le Università, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per tutti i corsi già attivati, e che intendano aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, possono proporre l'attivazione degli stessi anche in carenza del possesso dei predetti requisiti, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento d'Ateneo da completare entro la durata normale del corso.
3. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2 viene monitorata dal CNVSU, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F.. Le Università che hanno adottato tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.
4. Le Università che, a decorrere dall'a.a. 2005/2006, hanno già adottato un piano di raggiungimento dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005, non possono procedere, nelle classi interessate dallo stesso piano, alle trasformazioni di cui al successivo art. 8, fino al raggiungimento di tali requisiti. Il predetto piano deve essere conseguito nei termini per l'inserimento dei relativi corsi di studio nell'Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011. Le stesse Università non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, né proporre i piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2, fintantoché non hanno completato i piani di raggiungimento già adottati.

### Art. 6

(Le regole dimensionali relative agli studenti)

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, i Nuclei di valutazione esprimono un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore (come indicato nella tabella 7 dell'Allegato B):
  - al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico;
  - al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree magistrali.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Università indicano le specificità e le motivazioni strategiche che giustificano, comunque, l'attivazione di corsi di studio con un basso numero di immatricolati, ovvero gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, ecc.).

### Art. 7

#### (Requisiti di strutture)

1. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione – tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposita Relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.
2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

### Art. 8

#### (Regolamenti didattici d'Ateneo - RAD)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007, il Regolamento didattico d'Ateneo può essere modificato nella sezione RAD della Banca dati dell'Offerta formativa, attraverso:



IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

- a.* la trasformazione dei corsi già inseriti ai sensi del D.M. n. 509/1999;
  - b.* l'inserimento di nuovi corsi, in aggiunta o in sostituzione di quelli già inseriti;
  - c.* le successive modifiche dei corsi di cui alle lettere *a.* e *b.*.
2. Le Università inseriscono nel RAD, anche ai fini di cui all'art. 2, le informazioni indicate nell'Allegato C al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
3. Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell'attivazione della procedura per l'inserimento nell'Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere inserite nel RAD, con "chiusura" da parte del Rettore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per i fini di cui al comma 3, il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario nazionale è "chiuso" entro e non oltre:
  - fino al 2010/2011, il 30 aprile;
  - dal 2011/2012, il 15 marzo.
5. Secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione 2007-2009) e dal D.M. n. 386/2007, vanno acquisiti, entro i termini di cui al comma 3:
  - il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettera *b.*;
  - la relazione tecnica del Nucleo di valutazione, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettere *a.* e *b.*.
6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 7 e 8, dei DD.MM. 16 marzo 2007, fino all'a.a. 2009/2010, le proposte di trasformazione di cui al comma 1, lettera *a.*, devono riguardare contestualmente tutti i corsi di ciascuna facoltà (o competente struttura didattica) dell'Ateneo afferenti alla medesima classe.



*IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

Art. 9

(Offerta formativa - Off.F)

1. La verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F (v. Allegato C), deve essere "chiusa" da parte dei Rettori, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 entro:
  - a. fino al 2010/2011, il 15 maggio;
  - b. dal 2011/2012, il 15 aprile.
2. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 5, non possono essere inseriti nell'Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti, nei termini di cui al comma 1, nell'Off.F comporta:
  - a) la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;
  - b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.
4. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

Art. 10

(Offerta formativa pubblica- Off.F pubblica)

- 1 La sezione Off.F pubblica della Banca dati dell'offerta formativa contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero, secondo quanto indicato all'art. 2, o elaborate dallo



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

stesso sulla base delle informazioni che tutti gli Atenei sono tenuti ad inviare periodicamente all'Anagrafe nazionale degli studenti, per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale di tutti gli Atenei.

- 2 Le predette informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F, - ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di cui ai precedenti articoli - entro i termini definiti dal Ministero.
- 3 Le informazioni contenute nell'Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'offerta formativa di tutti gli Atenei; le stesse sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché lo stesso possa provvedere alla loro diffusione fra gli istituti scolastici e fra gli studenti.

### Art. 11

#### (Requisiti qualificanti)

1. In relazione a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, il D.M. 18 ottobre 2007 individua, tra gli *Indicatori* per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei predetti programmi, anche quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati. Per le predette finalità, ciascun corso di studio attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), viene definito in "possesso dei requisiti qualificanti" se soddisfa i requisiti indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
2. Contribuiscono, inoltre, alla qualità dei corsi di studio, anche gli altri elementi sulla base dei quali sono individuati gli ulteriori *Indicatori* di cui al predetto D.M. 18 ottobre 2007.



## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In attesa del loro riordinamento, per i corsi di studio istituiti e attivati nelle classi individuate ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509:
  - restano confermate le disposizioni di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto; le Università, fino all'a.a. 2009/2010, possono modificare il RAD per tali corsi di studio esclusivamente per modificazioni di corsi già inseriti, anche ai fini dell'eventuale accorpamento degli stessi;
  - le Università possono altresì apportare le modifiche ai regolamenti didattici dei predetti corsi di studio, con particolare attenzione alla riduzione del numero degli insegnamenti, affinché il numero degli esami o delle valutazioni finali di profitto sia non superiore a 20 per i corsi di laurea, a 12 per i corsi di laurea specialistica, a 30 e 36 per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico di durata normale, rispettivamente, di 5 e 6 anni, ivi compresi quelli a scelta degli studenti.
2. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.
3. Fermi restando i termini temporali per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 15/2005, ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alla classi di laurea magistrale.



*IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA*

4. I termini temporali di cui agli artt. 8 e 9 possono essere modificati, in relazione ad esigenze operative, con decreto direttoriale.
5. Le attività relative alla valutazione, che secondo quanto previsto dal presente decreto devono essere svolte dal CNVSU e dal CIVR, si intendono attribuite, a decorrere dalla effettiva operatività della stessa, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.

Roma,

IL MINISTRO